

Tribunale di Nola, II sezione civile

N.R.G. [redacted]/2014

Sent. 651/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIAZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Al sensi dell'art. 287 sexies del c.p.c.

nella causa iscritta al N.R.G. [redacted] 2014

TRA

Ditta [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. [redacted]

[redacted] rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di opposizione,

dall'avv. [redacted] presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in

Nola (NA) alla [redacted]

OPPONENTI

NEI CONFRONTI DI

Banco [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., rappre-

sentata e difesa giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.

[redacted] con il quale è elettivamente domiciliata in Camposano (NA) alla via

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] 2013 emesso dal Tribunale di
Nola in data 28.11-03.11.2013.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 24.02.2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la Ditta [redacted] in qualità di debitore principale, e [redacted] in qualità di fidejussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2368/2013 con il quale, in data 28.11-03.11.2013 questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banco [redacted] l'importo di euro 63.901,59, oltre interessi, a titolo di saldo del conto corrente n. 1611/9353 acceso dalla [redacted] presso l'istituto di credito ricorrente.

Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, questo giudice, ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, rinviava all'udienza del 05.02.2015, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

All'udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione.

All'udienza del 24.02.2015, all'esito della discussione delle parti, il giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza.

Si osserva in diritto.

L'opposizione è improcedibile.

Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità, per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni), prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegna alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.

Ai sensi dell'art. 5 c.t., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione *ante causam*, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione attesa che, come rilevato, le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.

Non ignora questo giudice che sul punto, all'indomani delle prime applicazioni pratiche della disciplina richiamata, si è formato nella giurisprudenza di merito (Cfr. Trib. Varese, 18.05.2012) un orientamento secondo cui, vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria vantata dall'opposto e gravando su quest'ultimo, in senso sostanziale, l'onere probatorio e le relative facoltà processuali, sarebbe il predetto l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda con provvedimento, proponendo la "domanda giudiziale" dovrebbe, conseguentemente, subire gli effetti dell'eventuale declaratoria di improcedibilità e, in particolare, la revoca del decreto opposto.

Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non prevalso orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.08.2014) che, muovendo dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 un'interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l'intero universo normativo in materia di giudizio opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore con l'introduzione dell'Istituto della mediazione obbligatoria, individua nell'opponente il soggetto su cui graverebbe l'onere di coltivarlo il giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che meglio si armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall'ordinamento a fronte dell'inattività del debitore ingiuntivo.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al combinato disposto degli art. 647 e 650 c.p.c. in virtù del quale, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, il decreto acquista esecutività.

Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato art. 647 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione tardiva dell'opponente.

Viene in rilievo, infine, il dettato dell'art. 653 c.p.c. che, per il caso di dichiarazione dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., stabilisce che "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva".

D'altro canto, come pure correttamente evidenziato dall'opposto, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito, si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità propria nel rimettere l'instaurazione del giudizio - e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto - alla libera scelta del debitore.

Del resto, se solo si considera che l'opposto è già munito di un titolo (il decreto ingiuntivo) che, come visto, è destinato a consolidarsi nei casi di mancata opposizione, opposizione o costituzione tardiva o estinzione del giudizio di opposizione, appare evidente che è proprio l'opponente la parte più interessata all'esito del giudizio di opposizione. Come anticipato in premessa, poi, una soluzione interpretativa appare maggiormente coerente anche con la finalità deflattiva che ha accompagnato l'introduzione da parte del legislatore dell'istituto della mediazione: il formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto, infatti, esclude che possa mettersi nuovamente in discussione tra le parti il rapporto controverso mediante la riproposizione della medesima domanda.

Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2368/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data 28.11-03.11.2013.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 1657/2014, così provvede:

- A) Dichiaro improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2368/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data 28.11-03.11.2013;
- B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 8.060,00 (di cui € 8.030,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.

Nola, 24.02.2015

Il Funzionario Giudiziario
Enora Siniscalchi

Il Giudice
Dott. ss. Mario Debrai

TRIBUNALE DI NOLA
Dipartimento di Economia
Nola, 24/2/2015

Il Funzionario Giudiziario
Enora Siniscalchi

EX PARTE

CREDITORIS